



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario, relatore
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI	Referendario
Dr. Filippo Maria SALVO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTE le deliberazioni n. 18/SEZAUT/2020/INPR, n. 13/SEZAUT/2021/INPR e n. 2 /SEZAUT/2024/INPR, recanti le linee guida per i controlli interni;

VISTO il referto del Comune di Gioia Tauro;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 5667 del 05/11/2024;

VISTA la nota di riscontro acquisita al protocollo n. 7279 del 16/12/2024;

VISTA la determina con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2025 il relatore, Referendario Emanuela Friederike Daubler.

FATTO

Il Comune di Gioia Tauro ha trasmesso a questa Sezione, mediante l'applicativo "Con.Te.", il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023.

A seguito dell'analisi delle relazione-questionario, rendendosi necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi a supporto dell'attività istruttoria, il magistrato istruttore, con nota istruttoria prot. n. 5667 del 05/11/2024 ha richiesto documentazione, chiarimenti e specifiche integrazioni a completamento di quanto rappresentato nel referto.

Le informazioni e le precisazioni richieste sono state fornite con la nota richiamata in premessa a firma del Sindaco del comune.

DIRITTO

Ai fini dell'inquadramento della materia giova rammentare che un primo riferimento alle verifiche in tema di controlli interni si rinviene nell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 che colloca il suddetto controllo, da esercitarsi da parte delle Sezioni regionali, nell'ambito del controllo sulla gestione, venendo a costituire un elemento di valutazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, efficacia economicità della stessa. Quanto sopra trova ulteriore conferma nel disposto di cui all'art. 7 comma 7 della legge 131 del 2003 laddove si dice che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"verificano nel rispetto della natura collaborativa del*

controllo sulla gestione... il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati". Su tale impianto normativo si innestano le previsioni normative del Tuel come riformulate dal decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e ulteriormente modificate dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116. L'art. 148, co. 1, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che "Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno".

La norma citata al comma 4 prevede altresì che *"In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5 - bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".* La Sezione delle Autonomie ha avuto modo di chiarire come i referti degli enti locali, redatti in base alle linee guida, integrino un utile strumento che affianca il controllo di legittimità e di regolarità espletato ai sensi dell'art. 1, co. 166 ss. legge n. 266/2005 ai fini della verifica *"del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario degli enti monitorati"* (Sezione delle Autonomie 5/2017/INPR). Ed ancora, in tema di rilevanza dei controlli in esame, è stato precisato che *"Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso*

dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità). Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Da quanto sopra emerge con tutta evidenza come il sistema dei controlli interni si connoti per essere, quindi, uno strumento indispensabile di ausilio per le amministrazioni ai fini del corretto svolgimento delle attività gestionali e di programmazione.

L'importanza assegnata dal legislatore ai controlli in esame è comprovata dalla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria ex art. 148, co. 4, Tuel in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate. Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli, senza tuttavia stravolgerne la natura fondamentalmente collaborativa.

Che non si tratti di un mero adempimento formale si evince dalle finalità assegnate al controllo in esame, così come esplicitate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR nei termini di seguito compendati:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio, in corso d'anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Le linee guida e il questionario approvato per il 2020 con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 13/2021/INPR, pur mantenendo nei tratti essenziali la struttura delle precedenti edizioni si è arricchita di ulteriori contenuti, mediante inserimento di apposite appendici (appendice COVID e lavoro agile), al fine di tener conto degli effetti della pandemia da COVID 19 sul sistema dei controlli interni. Nella considerazione che *“l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo “con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state determinate “le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19 “.*

Appare, da ultimo, utile evidenziare che la sussistenza di un efficace sistema di controlli interni, in particolare nelle sue articolazioni del controllo di regolarità amministrativo-contabile, del controllo di gestione e del controllo strategico, si palesa vieppiù importante oggi nell'ottica della gestione da parte delle amministrazioni comunali di ingenti risorse destinate ai progetti del PNRR, al fine di supportare la programmazione e il monitoraggio sugli interventi avviati.

Tanto premesso di seguito si riportano gli esiti dell'analisi espletata con riferimento al sistema dei controlli interni nel suo complesso, per poi passare ad analizzare le singole tipologie di controllo rispetto alle quali saranno evidenziate le criticità riscontrate. Sotto il profilo metodologico appare utile sottolineare come nella verifica effettuata ci si sia soffermati sulle criticità evidenziate dallo stesso ente e rilevate con precedenti deliberazioni di questa Sezione al fine di verificarne l'eventuale superamento.

Sotto tale profilo appare, oltremodo, necessario delineare la situazione di particolare criticità in cui versa l'ente. Il Comune di Gioia Tauro ha, infatti, dichiarato il dissesto con delibera n. 11 del 29 giugno 2017 della Commissione straordinaria assunta con i poteri del Consiglio comunale.

A ciò si aggiunga che con D.P.R. 15 maggio 2017 ai sensi dell'art. 143 del TUEL veniva nominata la succitata commissione *“considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale. Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale”* e nella considerazione di dover *“porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale”*.

La procedura di dissesto ad oggi non risulta ancora conclusa.

Il già complesso e problematico quadro finanziario risulta, peraltro, aggravato dalla circostanza che con decreto del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale n.0190411 del 18.12.2023 sono state applicate all'ente misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268 comma 2 del Tuel. Di quanto sopra

è stata data ampia evidenza con deliberazione di questa Sezione n. 74 del 2024 con la quale a seguito di un' articolata istruttoria avviata ai sensi dell'art 1, comma 166, legge n 266/2005 e 148 bis, Tuel prendendo atto della situazione sopra descritta, si è proceduto a sospendere l'attività deliberativa. A ciò si aggiunga che anche sotto il profilo che afferisce più strettamente all'organizzazione amministrativa il quadro non si presenta roseo. Illuminante in tal senso quanto rappresentato nella relazione di inizio mandato della nuova amministrazione comunale che reca la data del 27 giugno 2024, ove emerge come, a quella data, le posizioni apicali dei 7 servizi comunali fossero rivestite da personale assunto ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Tuel, quello degli affari generali fosse retto *ad interim* dal Segretario comunale, il settore amministrativo risultasse affidato a dipendente con qualifica di istruttore e il settore tributi, a seguito delle dimissioni del precedente dipendente (ex 110 c. 1), fosse stato attribuito *ad interim* al responsabile del settore vigilanza.

Criticità di analogo tenore sia sotto il profilo finanziario che organizzativo erano d'altronde già state tratteggiate in modo puntuale e con dovizia di particolari nell'ambito del riscontro offerto alle richieste istruttorie formulate nell'ambito delle verifiche condotte sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2020 (cfr. deliberazione 58/2024) a firma del Segretario generale *illo tempore* in servizio presso l'amministrazione comunale di cui si tratta e che di seguito si ripropongono ai fini di una migliore comprensione del contesto ambientale che fa da sfondo alle odierne verifiche: *“...le rilevanti carenze dell'apparato burocratico dell'Ente (assolutamente sguarnito di adeguate professionalità) e la molteplicità delle problematiche da fronteggiare, connesse ad una gravissima sofferenza economica delle casse comunali, hanno inciso sullo svolgimento dei controlli amministrativi, determinandone una sorta di difficoltà/impossibilità di natura esogena all'accurata attuazione. Si citano, per offrire un quadro esemplificativo dello stato di gravità e delicatezza delle problematiche affrontate a far data dall'insediamento dell'attuale Amministrazione elettiva, (che si è succeduta alla Commissione Straordinaria nominata a seguito dello scioglimento del Comune per fenomeni d'infiltrazione mafiosa), lo stato di dissesto finanziario dell'Ente (dichiarato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11/2017) e la mancata approvazione, da parte dell'Organo Commissariale, dei bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 cui, appunto, questa*

Amministrazione ha dovuto sopperire, previe le opportune e delicate ricognizioni, nonché lo svolgimento delle attività e gli adempimenti di rito, mediante l'adozione, a stretto giro, delle relative deliberazioni consiliari (cfr.: deliberazioni consiliari n. 24 del 08.10.2019, n. 2 del 16.01.2020, n. 22 del 29.06.2020, n. 46 del 09.12.2020 e n. 17 del 27.03.2021)”. Si precisa, tra l'altro, per offrire maggiori elementi di conoscenza rispetto alle importanti insufficienze di organico, che la macchina amministrativa dell'Ente, negli ultimi anni, è stata progressivamente depauperata, a causa del pensionamento di diversi dipendenti, cui non si sono avvicendati nuovi assunti ed è stata, inoltre, gravemente “minata” da più inchieste giudiziarie, che hanno coinvolto diversi dipendenti (anche apicali), fatti destinatari di provvedimenti cautelari e, taluni dei quali, finanche, sospesi dal servizio, in attesa della conclusione del processo penale. Si fa presente, infatti, che i Settori nevralgici del Comune, quali, appunto, i Settori Tecnico (Urbanistica e Lavori Pubblici), Finanziario, Tributi e Vigilanza sono, ormai da qualche anno, privi di figure apicali di ruolo deputate alla loro sovrintendenza, sicché, al fine di garantire lo svolgimento dei relativi servizi essenziali, si è dovuto operare, con sollecitudine, per sopperire in emergenza, prima mediante conferimento di incarichi ad interim a personale interno e finanche al Segretario comunale, nelle more dell'avvio di procedure per il reclutamento esterno del personale necessitato, e poi attraverso assunzioni a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 e convenzioni con altri Enti, cui si è dato luogo a stretto giro, sin dall'annualità 2020. Sicché risulta evidente l'estrema precarietà che contraddistingue, al momento, l'intera linea dirigenziale dell'Ente. Parimenti, a seguito di un'inchiesta giudiziaria che ha praticamente “azzerato” il Comando di Polizia Locale, anche per il reclutamento di Agenti di P.L. si è dovuto procedere all'avvio di procedure di assunzione a tempo determinato, mediante la formazione di apposita graduatoria cui attingere nelle more dell'avvio del relativo concorso. Si sottolinea, infine, a tal riguardo, che, per lo status di Ente sottoposto a dissesto finanziario, nell'anno in esame e fino a tutto il 2021, il Comune di Gioia Tauro è stato subordinato al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL), circostanza che ha inciso sull'iter procedimentale connesso al reclutamento del personale e, più in generale sull'intera attività amministrativa, determinando la necessità di adempimenti ulteriori rispetto a quelli altrimenti praticabili ed il trascorrere di tempi più lunghi. Tali circostanze, assommate al grave disordine amministrativo riscontrato negli Uffici comunali sin dall'insediamento

dell'Amministrazione, oltre che il continuo avvicinarsi di figure apicali nei Settori cardine dell'Ente, hanno imposto la massima concentrazione sulle questioni d'interesse più impellente e hanno evidentemente inciso sull'accurato svolgimento dei controlli (lettera f) del quesito 1.1)".

L'ente inoltre oggi risulta strutturalmente deficitario con tutte le conseguenze che ne derivano.

Il tempo trascorso, tuttavia, non pare aver apportato significativi miglioramenti sotto il profilo dei controlli interni e, soprattutto, per quelli tra essi che afferiscono a profili di stampo marcatamente manageriale atteso che il quadro generale permane immutato come si avrà modo di osservare. Segni di evidente deterioramento gestionale che desta preoccupazione è anche il passaggio della nota del Sindaco riferito all'impossibilità di fornire riscontro a talune richieste formulate in sede istruttoria in quanto *"non sono stati reperiti atti amministrativi che possano chiarire le lacune evidenziate"*.

Ciò induce a ritenere vieppiù necessario che il sistema dei controlli interni sia posto nelle condizioni di rispondere alle esigenze che ne ispirano la disciplina e il fondamento in una realtà fortemente segnata da profonda crisi organizzativa e funzionale come quella in esame.

Il corretto funzionamento dei controlli, quindi, in quest'ottica appare strettamente funzionale al conseguimento di una gestione ordinata e sana, avvalendosi di una serie di strumenti idonei, ove correttamente azionati, a intercettare nel monitoraggio svolto quei profili critici sui quali occorre maggiormente intervenire.

Come rammentato, infatti, dalla Sezione delle Autonomie da ultimo con la deliberazione 1/2025/FRG *"Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l'osservanza dei principi di sana gestione e per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. L'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, uno strumento utile per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché un ausilio per soddisfare i bisogni della collettività amministrata.*

Di converso, un sistema inadeguato di controllo interno aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'ente".

Al fine suddetto non si disconosce l'apporto che deve essere assicurato dalla struttura organizzativa e dal coordinamento che deve sussistere non solo tra i vari settori ma anche tra le forme di controllo e procedure e che nel caso di specie ne risulti ardua l'operatività per le circostanze sopra richiamate; tuttavia, tali difficoltà non si ritiene possano essere continuativamente evocate allo scopo di giustificare le inefficienze del sistema ove non assistite da concreti sforzi volti al loro superamento.

Sebbene l'attuale sistema normativo disegni un preciso assetto di responsabilità e compiti di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel sistema dei controlli interni, tra i quali figurano in primis il Segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario, il revisore dei conti, le altre figure apicali dell'ente e gli organi di governo è pur vero che all'efficace realizzazione e implementazione concorre l'intera amministrazione comunale in tutte le sue articolazioni.

Tanto premesso e tornando agli esiti delle verifiche effettuate si osserva che sotto il profilo regolamentare la documentazione prodotta non presenta elementi innovativi rispetto a quanto già delineato nell'ambito delle precedenti deliberazioni di questa Sezione.

La produzione documentale ha inoltre incluso le seguenti delibere a supporto dei chiarimenti resi ai fini del controllo sugli enti partecipati:

- delibera di Consiglio comunale n. 5 del 19/02/2024 ad oggetto la *"Ricognizione periodica degli enti e società partecipate costituenti il GAP del Comune di Gioia Tauro – Esercizio 2023"*;
- delibera di Consiglio comunale n. 59 del 27/09/2024 ad oggetto *"Individuazione degli Enti Strumentali e delle società partecipate costituenti il GAP e relativi obblighi di consolidamento"*;

- delibera di Giunta comunale n. 169 del 20/11/2024 ad oggetto *“Adempimenti in tema di antiriciclaggio: individuazione del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa”*;

- delibera di Giunta comunale n. 172 del 20/11/2024 ad oggetto *“Regolamentazione della governance locale per l’attuazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e adozione di misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti”*.

I. Sistema dei controlli interni

Dalle risultanze dei questionari esaminati emerge che sono esercitati in conformità a quanto previsto dai regolamenti soltanto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo sugli organismi partecipati.

Nel 2023 a fronte di 4 report previsti ne sono stati prodotti solo 3 per il controllo di regolarità amministrativo contabile.

Tenuto conto di quanto sopra e della dichiarata assenza di azioni correttive a fronte di report ufficializzati venivano richiesti chiarimenti in sede istruttoria. Più in generale si chiedeva di voler fornire un quadro aggiornato in merito al sistema dei controlli precisando eventuali azioni poste in essere o programmate.

Nell’ambito del riscontro offerto, il Sindaco dell’ente ha evidenziato di essersi insediato *“in data 27/06/2024, all’esito del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative del 08 e 9 Giugno 2024. Da segnalare che, all’indomani dell’insediamento, il Segretario Generale dell’Ente, ha richiesto n. 58 giorni di ferie, e successivamente si è dimesso dal servizio, per cui l’Ente è stato privato di un valido ausilio necessario per garantire continuità all’azione amministrativa e conseguentemente si rappresenta l’enorme difficoltà dell’attuale Amministrazione nella ricostruzione della vita amministrativa dell’Ente precedente al suo insediamento”*.

Osservazioni

La situazione rappresentata dal Sindaco conferma la sussistenza di un profondo disordine organizzativo dell’ente che si riflette, condizionandone pesantemente il corretto svolgersi, sull’azione amministrativa. Il Collegio invita ad assumere con tempestività tutte le misure necessarie.

Si espongono di seguito gli ulteriori esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo interno, oggetto di analisi sulla base del referto del Sindaco e delle successive integrazioni istruttorie.

II. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti.

Dalle risultanze del referto emerge che gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo, ed ancora che gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa.

A ciò si aggiunga che in continuità con gli esercizi precedenti non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi e che non sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti e le relative modalità (art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014).

Tenuto conto di quanto dichiarato, in fase istruttoria è stato chiesto di riferire sinteticamente in merito alla scelta, nel biennio in esame, della tecnica di determinazione del campione da sottoporre a controllo successivo, alle motivazioni poste a fondamento di tale scelta, alla significatività statistica e probabilistica del numero di documenti selezionati ed alla tipologia di atti attenzionati.

Veniva, altresì, richiesto di descrivere eventuali azioni poste in essere o programmate in merito alla mancata incidenza anche per il biennio in esame del controllo di gestione sull'individuazione dei settori di attività da sottoporre a controllo successivo.

Alle richieste di cui sopra si aggiungeva l'invito a:

- motivare per il biennio la mancata verifica delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti e le relative modalità (art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014);
- motivare la mancata effettuazione di controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi;
- riferire in merito alle implementate procedure per monitorare il flusso di liquidazione delle fatture commerciali entro i termini di legge.

In sede di riscontro è stato laconicamente riferito quanto segue *“A riscontro delle criticità segnalate nella nota di cui in oggetto, relative al punto trattato, non sono stati reperiti atti amministrativi che possano chiarire le lacune evidenziate, per cui alla data odierna si segnala l'impossibilità di fornire i chiarimenti e le delucidazioni richieste”*.

Osservazioni. Il Collegio, nel prendere atto delle risultanze istruttorie, richiama l'attenzione dell'ente sulla necessità di implementare il numero di atti da sottoporre a controllo e raccomanda di attivare ispezioni e indagini, con particolare riferimento alle aree ad elevato rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi. Si raccomanda di tener conto ai fini del controllo da svolgere degli esiti del controllo di gestione e finanziario nonché di attendere alle verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti.

III. Controllo di gestione

Il controllo di gestione rappresenta l'insieme di strumenti e procedure finalizzati a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati precipuamente nel Piano esecutivo di gestione, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.

Dal questionario per entrambi gli esercizi 2022 e 2023 risulta che non è stato trasmesso il referto controllo di gestione alla Corte dei conti (ex art. 198-bis TUEL).

Nella sezione note del referto risulta precisato che *“Con riferimento i quesiti relativi alla presente sezione, si informa che le carenze di organico dell'Ente, aggravate dall'assenza in capo al Settore di riferimento di personale di categoria D, che ha determinato l'esigenza di ricorrere all'assunzione, a tempo determinato ex art. 110 TUEL, di funzionario di categoria D, da destinare alla sovrintendenza dei Settori II Economico-Finanziario e VII Tributi, non ha consentito di implementare la tipologia di controlli in esame”*.

In relazione a tutti i quesiti non risulta resa alcuna dichiarazione.

Giova evidenziare che nelle previsioni regolamentari approvate con delibera consiliare n. 16 dell'8 giugno 2020 il controllo di gestione risulta dettagliatamente disciplinato al Titolo III - artt. 21 e ss.

In particolare, si rileva come l'art. 23 preveda l'istituzione di apposita unità organizzativa per la funzione del controllo di gestione. Nell'attesa dell'attivazione della citata struttura il comma 4 affida al servizio finanziario lo svolgimento delle relative funzioni.

A ciò si aggiunga che la previsione regolamentare di cui si tratta contempla al comma 2 la possibilità di ricorrere anche alla stipula di convenzioni per l'esercizio del controllo.

La disciplina dedica specifiche prescrizioni alla definizione degli indicatori, alle forme di collaborazione con l'organo di revisione e all'attività di referto.

Di tutto ciò non vi è traccia alcuna.

Osservazioni. Il Collegio, nel rammentare il rilievo che la forma di controllo di cui si tratta riveste ai fini del monitoraggio sul corretto delle risorse rispetto agli obiettivi strategici declinati negli strumenti di programmazione, invita a rendere concretamente operativo il controllo in esame atteso che lo stesso non presenta alcun segnale di implementazione e/o di operatività rispetto alle risultanze della precedente verifica che ne veda timidi segnali di avvio e riserva al prossimo ciclo di controllo la verifica circa l'adozione di specifiche misure in tal senso.

IV. Controllo strategico

Il controllo strategico rappresenta lo strumento attraverso cui verificare lo stato di attuazione dei programmi politici e si esplica mediante l'elaborazione di rapporti periodici da sottoporre all'Organo esecutivo ed al Consiglio ai fini della successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

I documenti di riferimento in materia di pianificazione strategica, a tal proposito, sono rappresentati dalle Linee programmatiche (art. 46, c.3 TUEL), dalla Sezione Strategica (SeS) del Documento unico di programmazione (art. 170 TUEL), dal bilancio di previsione che abbraccia l'arco temporale di un triennio (art. 162 e ss 11 TUEL), dal Piano della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), nonché dalla Relazione di inizio mandato (art. 4-bis, d.lgs. n. 149/2011).

Gli obiettivi indicati in sede di pianificazione sono dotati di un'efficacia precettiva: l'art. 170, c. 7 TUEL ed i principi contabili, difatti, prevedono che il regolamento di contabilità disciplini i casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP.

Gli esiti dell'esame dei questionari per gli esercizi 2022 e 2023 in termini assolutamente coincidenti rivelano che l'Ente non ha approvato il PEG né il PIAO. In relazione alle risposte fornite ai quesiti vengono richiamate le giustificazioni formulate nell'ambito del controllo di gestione. In tema di verifiche sulla funzionalità ed efficacia delle misure di contrasto alla corruzione l'ente a chiarimento dichiara che *"le gravi carenze di organico e l'avvicendamento di funzionari responsabili dei Settori organizzativi, nonché del Segretario Generale nominato RPCT ha impedito una completa implementazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza"*. Circa la mancata adozione di misure anticorruzione è stato precisato nel questionario che *"Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione relativo all'anno 2022 si è dato conto che l'assetto organizzativo dell'Ente - caratterizzato da gravi carenze di organico sia in relazione alle funzioni apicali che per il restante personale - non consentiva di predisporre un idoneo piano di rotazione ordinaria del personale"*.

Il regolamento approvato dall'ente disciplina in apposito titolo, il IV, il controllo di cui si tratta anche se in maniera molto scarna atteso che ad esso è dedicato un solo articolo (32). Il controllo strategico risulta affidata al Direttore generale/Segretario

generale che lo esercita avvalendosi della unità organizzativa preposta ed è prevista un'attività di referto.

Osservazioni. Il Collegio rileva anche per gli esercizi in esame la mancata attivazione del controllo cui si collegano gravi carenze nell'attività programmatica dell'ente comprovate dalla riferita mancata adozione di documenti fondamentali quali il PEG, il PIAO e l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (dal momento che nel questionario 2023 si richiama quello del 2022) che ne rappresentano il presupposto imprescindibile. Il Collegio auspica che le gravi criticità che interessano l'ente e cui vengono addebitate le carenze evidenziate trovino soluzione affinché possa correttamente e proficuamente entrare a regime il ciclo della programmazione-gestione-controllo e si riserva di verificare nel prossimo ciclo di controlli le misure adottate a tal fine.

V. Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall'art. 147-*quinquies* del TUEL come precisato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR *“è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell'Ente. L'intento del legislatore è, comunque, quello di responsabilizzare l'intera organizzazione dell'Ente, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione nel suo complesso. La stessa disposizione normativa prescrive, infatti, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto «sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità». Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel Regolamento di contabilità dell'Ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari.”*

Con riferimento a tale sezione si evince dal questionario che il Responsabile del servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

L'esame ha inoltre lasciato emergere quanto segue:

- Non risulta assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa;
- Non sono state adottate le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, previste dall'art. 183, co. 8, del TUEL per il caso di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute;
- Non è stata ricostituita la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL;

Nell'ambito delle note del referto è stato precisato che *“Il Bilancio 2023/2025 presenta una situazione di squilibrio finanziario che ha portato l'Ente alla procedura prevista dall'art.268 comma 2 del Dl Lgs 267/2000, in relazione alla quale il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, ha adottato il D.M. n. 190411 del 18.12.2023, con il quale sono state stabilite le misure straordinarie per il risanamento del Comune di Gioia Tauro, ai sensi della normativa sopra indicata”*.

In fase istruttoria venivano richiesti chiarimenti circa gli aspetti sopra evidenziati nonché di indicare le ragioni del mancato coinvolgimento degli organi di governo attivamente nel controllo di cui si tratta.

L'Ente ha controdedotto che *“Anche con riferimento a tale punto si segnala la difficoltà nel riscontrare le richieste del magistrato istruttore, tuttavia si fa presente che, seppure non è stato reperito uno specifico atto con il quale il Responsabile del Servizio finanziario abbia adottato delle specifiche linee di indirizzo per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari, le modalità concrete di attuazione degli stessi sono dettagliatamente descritte nel Regolamento di contabilità dell'Ente, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 dell'08/06/2020, Articoli 70 e seguenti, che detta, pertanto, una disciplina esaustiva al riguardo”*.

Avuto riguardo alla circostanza che non fosse stato assicurato nel corso dell'esercizio di riferimento che il programma dei pagamenti risultasse compatibile con le

disponibilità di cassa, è stato precisato che la risposta è da intendere frutto di errore. È stato ancora evidenziato che non si è verificata nell'esercizio finanziario di riferimento, la fattispecie prevista dall'articolo 183 comma 8 del TUEL¹.

La mancata ricostituzione di risorse vincolate il responsabile del servizio finanziario è stata motivata dalla insufficienza delle entrate correnti a coprire le spese correnti. A quanto sopra si aggiunge nella nota di riscontro che *“Al riguardo si evidenzia che, l'amministrazione attuale, insediatasi in data 27/06/2024, ha ereditato una difficile condizione economico-finanziaria, tale da aver reso necessario l'attivazione dello straordinario percorso di risanamento previsto dall'art. 268, comma 2, TUEL, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 25.09.2023, recante “Misure straordinarie di risanamento ex art. 268, c. 2, TUEL - Recepimento determinazioni G.C. n. 113- 2023. In esito alla procedura intrapresa, in data 10.01.2024 la Prefettura di Reggio Calabria ha trasmesso il decreto del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale n.0190411 del 18.12.2023, assunto in pari data al protocollo generale dell'ente con il n. 898/2024, con il quale detto Ministero, ai sensi dell'art. 268, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, ha stabilito le misure straordinarie per il risanamento del Comune di Gioia Tauro, nonché la quantificazione e la articolazione temporale delle predette misure di risanamento finanziario. Tale decreto è stato oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.02.2024”.*

Osservazioni. Il Collegio nel prendere atto delle risultanze istruttorie in merito a quanto evidenziato in sede di riscontro osserva come la previsione regolamentare non sia sufficiente a dare per svolta una determinata attività. Si invita l'ente, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa, a rendere sempre più efficaci, stringenti e rigorosi i controlli di cui si tratta provvedendo anche a coinvolgere in essi gli organi di governo dell'ente.

VI. Controllo sugli organismi partecipati

¹ Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Il controllo in esame è finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati sia in termini di bilancio sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio affidato o comunque gestito e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

L'art. 147-quater del Tuel dispone che *“L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”*.

Risulta dal questionario che l'ente detiene partecipazioni ma non si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-quater, co. 1, TUEL. Ai quesiti del referto è stata data complessivamente risposta negativa.

In particolare:

- non sono stati definiti per l'anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente;
- non sono stati approvati i budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati dall'Ente;
- non sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;
- non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011);
- non è stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- non è stata monitorata l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP;

- la relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico non contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, TUSP;
- non è stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016;
- non sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali;
- non è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti;

E ancora:

- gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi non hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013;
- nessun indicatore risulta elaborato ed applicato nell'anno;
- non monitora la presenza di partecipazioni in società soggette a procedure concorsuali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 14 co. 6 TUSP.

Atteso il quadro emergente dal questionario in sede istruttoria è stato chiesto di riferire sinteticamente sulle modalità di esercizio del controllo in argomento nel biennio in esame.

L'Ente ha fatto presente che *“Vale quanto riportato nei punti precedenti. Si sottolinea che l'Ente è dotato di apposito regolamento sulle attività di vigilanza e controllo degli Enti partecipati. Si allegano delibere di Consiglio comunale n. 5 del 19/02/2024 ad oggetto “Ricognizione periodica degli enti e società partecipate costituenti il GAP del Comune di Gioia Tauro – Esercizio 2023” e la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27/09/2024 ad oggetto “Individuazione degli Enti Strumentali e delle società partecipate costituenti il GAP e relativi obblighi di consolidamento”. Da tale ricognizione emerge che tutte le società partecipate dal Comune di Gioia Tauro non sono Società in house e non sono affidatarie di servizi pubblici, tranne Asmenet Calabria Soc. Consortile A.R., che svolge le funzioni di Centro Servizi Territoriali. Tale ultima partecipazione, tuttavia, viene valutata irrilevante ai fini del consolidamento. Si rileva inoltre che tutte le partecipazioni detenute sono escluse dal perimetro del consolidamento”.*

Dalla documentazione versata in atti emerge che le partecipazioni dell'ente sono rappresentate unicamente da Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. con una partecipazione del 1,67% e Ce. F.R.I.S. Scarl con partecipazione pari a 0.08 %.

Osservazioni. Il Collegio nel prendere atto di quanto dedotto e della documentazione prodotta, non rileva particolari criticità in ordine a tale tipologia di controllo.

VII. Controllo sulla qualità dei servizi

Ai sensi dell'art 147 Tuel l'ente deve garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. Il controllo in esame, mediante la rilevazione della customer satisfaction, esprime la propria valenza sotto il profilo della rispondenza delle prestazioni erogate ai bisogni dell'utenza.

In fase istruttoria l'esame del questionario ha evidenziato che l'Ente non ha adottato la carta dei servizi e non ha effettuato analisi sulla qualità 'effettiva' dei singoli servizi (in termini di prontezza ovvero tempestività/adequatezza dei tempi di risposta, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da disservizi). Nessun indicatore risulta elaborato e applicato e complessivamente risultano risposte di segno negativo.

Si evidenzia che nelle note del questionario che *“Si richiamano, con riferimento ai quesiti relativi alla presente sezione, le argomentazioni di cui alle note relative alla Sezione 3 - Controllo di gestione”*.

Il regolamento sui controlli interni disciplina tale tipologia di controllo agli artt. 33 e 34 del Titolo V.

Gli strumenti attraverso i quali è previsto si realizzi il controllo sono declinati nei termini di seguito riportati: *“1. Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità sono previste:*

a) modalità per il monitoraggio sistematico della soddisfazione dei clienti interni e degli utenti esterni alla struttura comunale tramite indagini di “customer satisfaction” o altri strumenti semplificati idonei a rilevare il gradimento del servizio;

b) modalità di gestione di segnalazioni e reclami relativi ai servizi del Comune, al fine di generare un flusso informativo idoneo ad evidenziare la necessità di eventuali interventi correttivi. 2. La funzione del controllo della qualità dei servizi è affidata al Direttore Generale, se nominato, o al Segretario Generale, che la esercita avvalendosi della unità organizzativa ivi preposta. Tale unità organizzativa individua i servizi su cui effettuare il monitoraggio ed il controllo. Periodicamente tale unità elabora dei rapporti da trasmettere agli amministratori e ai dirigenti e da pubblicare sul sito istituzionale del Comune”.

Osservazioni

Il Collegio, nel rilevare in continuità con gli esercizi precedenti la mancata operatività di tale tipologia di controllo richiama l’attenzione sulla necessità di attendere alla sua pronta attivazione al fine di cogliere tutte le opportunità e potenzialità che offre. La misurazione del grado di soddisfazione degli utenti integra, infatti, elemento indispensabile al fine di effettuare valutazione circa l’azione amministrativa in termini di efficacia, economicità ed efficienza. La sua assenza pare confermare, peraltro, profili di criticità sotto il profilo della programmazione. La Sezione si riserva di verificare nel prossimo ciclo di controlli le misure adottate.

VIII. Appendice PNRR

Con riferimento a tale sezione l'ente evidenzia di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con PNRR e di aver predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi sul PNRR.

Dai questionari del biennio 2022 e 2023 in termini coincidenti emerge che:

- non sono stati effettuati controlli sulle procedure di gara;
- non è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR;
- è stata effettuata una specifica ricognizione dei fondi non nativi PNRR ai fini della rendicontazione;
- non sono state adottate procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse;

- gli organi di controllo interno non conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR, al fine di verificare che: a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a milestone e target del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto; b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici; c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. n. 3/2003 e art. 1, delibera CIPE 16 novembre 2020);
- il controllo di gestione non produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2);
- non sono stati garantiti strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere;
- non sono stati predisposti controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR.

Alle richieste istruttorie formulate tenendo conto del tenore delle risposte fornite nel referto come dianzi rappresentate, l'ente ha comunicato di non aver reperito atti idonei a fornire i chiarimenti richiesti e che l'attuale amministrazione in ragione delle gravi carenze riscontrate ha adottato atti di giunta la cui descrizione come ripercorsa nel riscontro offerto viene riportata nella sua integralità: *"....In particolare con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 20/11/2024 (che si allega) ad oggetto "Adempimenti in tema di antiriciclaggio: individuazione del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette e procedura organizzativa", ha individuato il Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al D.M. del 25.09.2015 e della comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 ed ha approvato Atto Organizzativo per disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel quale sono definite le procedure interne per l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette,*

la tempestività delle segnalazioni all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia secondo quanto prescritto dalla comunicazione UIF 2018. Ciò in ossequio alla disposizione normativa che impone alle Amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) specifici obblighi di segnalazione antiriciclaggio. Inoltre con delibera di Giunta Comunale n. 172 del 20/11/2024 (che si allega) ad oggetto "Regolamentazione della governance locale per l'attuazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e adozione di misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti", l'Ente ha provveduto a istituire i seguenti organi; Cabina di regia : presieduta dal Sindaco e composta oltre che dal Sindaco, dagli assessori interessati ai singoli progetti e dai Responsabili di Posizione Organizzativa. Partecipa alla cabina di regia il segretario comunale per l'assistenza giuridica, La cabina di regia, in attuazione del Documento Unico di programmazione, svolge funzioni di indirizzo e di impulso alla partecipazione attiva del Comune all'attuazione del PNRR, con particolare riguardo alle attività di Via Trento 57- 89013 GIOIA TAURO- P.I. 00137710802 Tel. 09665081- PEC :protocollogioiatauro@asmepec.it programmazione, attuazione e monitoraggio strategico della gestione degli interventi, valutando anche l'eventuale necessità di modifiche alla sezione operativa e/o agli atti di programmazione settoriale contenuti nel DUP, nonché l'eventuale fabbisogno di personale o di specifiche professionalità ai fini dell'avvio dei processi di reclutamento di cui all'art. 1 del d.l. 80/2021 e smi e all'art. 31-bis del d.l. 152/2021 e smi. Tavolo tecnico-finanziario (TTF), cui compete la supervisione di tutti i progetti dal punto di vista finanziario, al fine di realizzare il necessario allineamento tra il ciclo tecnico-realizzativo di ogni azione progettuale (opere pubbliche, lavori, servizi e forniture) e il ciclo finanziario-contabile, e per garantire le necessarie variazioni agli strumenti di programmazione finanziaria, la corretta contabilizzazione delle risorse, nonché il monitoraggio dei flussi di cassa, nel rispetto dei tempi di pagamento di tutti i debiti commerciali del Comune. A tal fine il Dirigente competente e/o il RUP di un intervento PNRR comunicano tempestivamente al Servizio Ragioneria la presentazione di istanza di finanziamento nell'ambito dei bandi/avvisi di progettazione e/o interventi PNRR, nonché l'inserimento degli interventi proposti dal Comune in piani di riparto approvati dalle amministrazioni centrali titolari e i decreti di finanziamento. In particolare i Servizi

competenti in base all'azione progettuale forniranno al TTF il seguente supporto: a) mappatura dei fondi PNRR di competenza di ogni singolo servizio, con riferimento specifico alla dotazione finanziaria e relativo cronoprogramma di spendita delle risorse, suddiviso per annualità e finalizzato all'iscrizione a bilancio; b) analisi delle eventuali criticità e attuazione coordinata delle azioni correttive. Dovranno essere evidenziate le criticità eventualmente rilevate, al fine di discutere e condividere gli interventi correttivi con particolare riferimento a: - aggiornamento dei cronoprogrammi tecnici e contabili; - adeguamento dei documenti di programmazione; - variazioni di bilancio specifiche. Il TTF è composto dal Responsabile del Settore Finanziario, dal Responsabile di settore competente in base all'azione progettuale e dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'azione progettuale. Il TTF si riunisce a cadenza periodica almeno bimestrale, a seguito di convocazione da parte del Responsabile del Settore Finanziario. Il tavolo può anche essere convocato su richiesta del Responsabile di Settore competente per materia in relazione all'azione progettuale e/o del RUP in occasione della modifica del cronoprogramma, di modifiche ai capitolati speciali di appalto o in presenza di altre criticità che necessitino il riallineamento del ciclo tecnico con quello finanziario. Via Trento 57- 89013 GIOIA TAURO- P.I. 00137710802 Tel. 09665081- PEC :protocollogioiatauro@asmepec.it Unità di Missione di Internal Audit: Ai fini del controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi del PNRR il Segretario Generale provvede al raccordo tra il controllo di regolarità amministrativo-contabile, il controllo di gestione di cui agli art. 147 e seguenti del d.lgs. 267/2000 e l'Organo di Revisione Contabile, al fine del controllo di tutti gli atti adottati inerenti il PNRR. Il Segretario Comunale, coadiuvato dall'Unità di Missione , nell'ambito delle verifiche di regolarità amministrativo-contabile degli atti di gestione del PNRR, si avvale anche dell'Organo di Revisione Contabile per quanto riguarda specificatamente gli aspetti di vigilanza sulla completezza della documentazione economico-finanziaria e sul rispetto degli adempimenti fiscali da parte delle strutture di gestione".

Osservazioni. Il Collegio nel rilevare la sussistenza di gravi carenze nell'ambito del controllo de quo nel biennio in esame, evidenzia, altresì, l'attivazione di concrete misure e azioni volte al superamento delle criticità. Si invita l'amministrazione a proseguire nel cammino intrapreso tenuto conto dell'importanza di una corretta gestione dei fondi del PNRR.

P.Q.M

La Sezione regionale di controllo per la CALABRIA

ACCERTA

- l'inadeguatezza del controllo di gestione, l'assenza del controllo strategico e del controllo sulla qualità dei servizi, l'inadeguatezza del controllo esercitato sul PNRR del Comune di Gioia Tauro, nei termini di cui in motivazione

INVITA

Il Comune ad intraprendere le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate nelle osservazioni conclusive formulate per ciascuna forma di controllo

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te, al Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione e all'Organismo di valutazione del Comune Gioia Tauro;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2025.

Il Relatore

Emanuela Friederike DAUBLER

Il Presidente

Rossella SCERBO

Depositata in segreteria il

Il Direttore della segreteria

(D.ssa Manuela Giacobbe)